




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0003407 P-4.22.25  
del 25/03/2016



13667175

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dello Sviluppo economico  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Ambiente, della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Protezione civile  
Ufficio Relazioni istituzionali – Servizio  
Relazioni internazionali

Ministero degli Affari Esteri e della  
cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio. COM (2016) 52.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dello Sviluppo economico, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento  
Cons. Diana Agosti



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

*Ministero dello Sviluppo Economico*

AOO Energia  
Struttura: **DGSAIE\_UffProt**  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0008543 - 24/03/2016 - USCITA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
SERVIZIO INFORMATIVE PARLAMENTARI E  
CORTE DI GIUSTIZIA UE  
INFOATTIVE@GOVERNO.IT

E.P.C.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI  
- SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI  
ROMA

MINISTERO DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO  
E DELLA TUTELA DEL MARE  
NUCLEOVALUTAZIONE.ATTUAL@MINAMBIENTE.IT

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E  
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
RPA@RPUCEESTERI.IT

Oggetto: **Relazione in merito alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) No 994/2010, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234..**

Facendo seguito alla nota prot. n. 2501 del 7 marzo 2016 si trasmette, per i seguiti di competenza da parte di codesti Uffici, la relazione relativa alla proposta di Regolamento richiamata in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. *Gilberto Diarise*)

**OGGETTO: Relazione in merito alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) No 994/2010, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.**

Oggetto dell'atto

- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) No 994/2010
- Codice del Consiglio: 6225/16
- Codice della proposta: COM (2016) 52
- Codice interistituzionale: 2016/0030 (COD)
- Codice DPE(2015): in attesa di attribuzione

**Premessa**

L'obiettivo della proposta di Regolamento è quello di assicurarsi che tutti gli Stati Membri pongano in essere gli strumenti appropriati per affrontare e gestire gli effetti di una carenza di gas dovuta ad un'interruzione della fornitura o ad un picco della domanda di gas.

A cinque anni dall'adozione del Regolamento UE 994/2010 la sicurezza dell'approvvigionamento rimane un tema estremamente centrale per l'Unione europea anche tenuto conto delle recenti tensioni tra Ucraina e Russia. Dopo le tensioni geopolitiche con la Russia, infatti, la Commissione ha chiesto agli Stati Membri di effettuare uno *Stress Test* (estate 2014) sui propri sistemi nazionali cercando di valutare l'impatto che avrebbe avuto un'interruzione prolungata delle forniture di gas russo. La conclusione di tale esercizio è stata che un aumento di cooperazione tra gli Stati Membri avrebbe ridotto il pericolo di un *black out* del gas per i paesi maggiormente dipendenti dal gas russo e che hanno solamente quella via di approvvigionamento. In seguito la Commissione ha dato il via, lo scorso anno, ad un processo di consultazione per individuare eventuali modifiche da apportare al Regolamento 994/2010. A valle del processo di consultazione è scaturita l'attuale proposta di Regolamento.

In particolare, il Regolamento propone un coordinamento più stretto a livello regionale con principi e standard fissati a livello UE: gli Stati Membri si trovano pertanto a cooperare da vicino all'interno delle regioni di appartenenza al fine di redigere un risk assessment regionale, nonché un piano di prevenzione e di emergenza regionali, tutti da sottoporre alla revisione ed approvazione dalla Commissione.

La proposta di Regolamento, inoltre, rafforza le misure in tema di standard di fornitura nei confronti dei clienti protetti (in particolare i domestici) e di standard infrastrutturali: consente capacità permanente bidirezionale e propone l'introduzione di misure addizionali di trasparenza sui

contratti di fornitura di gas nel caso in cui tali contratti possano influire sull'approvvigionamento dell'UE.

La proposta di Regolamento è stata presentata dalla Commissione in data 16-2-2016 ed il negoziato in gruppo esperti energia del Consiglio è cominciato in data 1-3-2016.

## **A. Rispetto dell'ordinamento Europeo**

### **A.1 Principio di attribuzione e correttezza della base giuridica**

La proposta di Regolamento rispetta il principio di attribuzione. La base giuridica per la sua adozione risiede nell'articolo 194 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che disciplina l'azione dell'UE nel settore energia.

### **A.2 Sussidiarietà**

La proposta di Regolamento rispetta il principio di sussidiarietà atteso che la sempre crescente interconnessione tra i mercati del gas europei nonché il cd. "corridor approach" richiedono l'adozione di misure coordinate a livello UE; il rischio di una rilevante interruzione dell'approvvigionamento in Europa non è ristretto ai confini di un singolo Stato membro ma può interessare ed avere ripercussioni dirette ed indirette anche su altri Stati membri. Situazioni quali quelle verificatesi nel picco di freddo del 2012 (che ha portato ad un innalzamento consistente e repentino dei prezzi dovuto alla forte domanda) o quanto emerso dagli stress test del 2014 (in termini di grosse ripercussioni in caso di interruzione dell'approvvigionamento dall'est, i.e. dalla Russia) dimostrano la vitale importanza di un'azione coordinata e della solidarietà, dal momento che misure prese in uno Stato possono causare una situazione di scarsità di gas in altri Stati confinanti. Un buon coordinamento risulta importante non solo in fase di emergenza laddove devono essere adottate misure per mitigare la crisi, ma anche in fase preventiva nell'adozione di misure strategiche per un migliore coordinamento delle politiche nazionali sullo stoccaggio o sul GNL.

In conclusione la Commissione ritiene che l'obiettivo della presente proposta di Regolamento possa essere realizzato meglio a livello UE nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato UE.

### **A.3 Proporzionalità**

Nel rispetto del principio di proporzionalità, le misure di stretta cooperazione proposte, nel rispetto di principi e standard posti a livello UE, non vanno oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, ma sono quelle necessarie per sopperire ad alcune carenze dell'attuale sistema e permettono di affrontare i problemi a livello regionale senza essere inutilmente prescrittive.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **B.1 Valutazione del progetto e urgenza**

La proposta di Regolamento prende le mosse dagli esiti del monitoraggio effettuato dalla Commissione, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 994/2010, sull'implementazione del Regolamento stesso e sulle possibilità di migliorare ulteriormente il livello di sicurezza dell'approvvigionamento. Tali esiti sono stati riportati in un Report del 2014 che ha descritto lo stato di implementazione nei vari Stati membri dimostrando che ci sono margini per un miglioramento della sicurezza europea sia in termini di prevenzione che di mitigazione. In particolare il Report ha evidenziato che ci sono ancora alcune preoccupazioni/punti critici riguardanti la cooperazione tra SM, l'applicazione di standard di approvvigionamento, gli standard delle infrastrutture e la trasparenza dei contratti di approvvigionamento con paesi non-UE. L'importanza ed urgenza della proposta di Regolamento emerge anche dagli esiti degli stress test condotti nel 2014 che hanno dimostrato come un'importante interruzione dell'approvvigionamento di gas dall'est. i.e. dalla Russia, avrebbe un grosso impatto in tutta l'UE, in particolare in alcune zone dell'est dell'Europa. Rilevante anche l'evento verificatosi nel 2012 quando un abbassamento consistente delle temperature e conseguente incremento della domanda ha portato ad un innalzamento consistente e repentino del prezzo di vendita del gas sugli hubs europei.

### **B.2 Conformità del progetto all'interesse nazionale, prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie ed opportune**

Gli obiettivi della proposta di Regolamento (assicurare le necessarie misure per tutelare un ininterrotto approvvigionamento di gas naturale attraverso tutta l'UE, con riguardo particolare alla categoria dei c.d. clienti protetti, durante situazioni di particolare avversità climatica, di avaria di importanti infrastrutture di approvvigionamento o di tensioni geopolitiche non influenzando in modo distortivo i mercati dell'energia) sono ampiamente condivisi e conformi all'interesse nazionale. Tuttavia si ravvisano alcune possibili criticità del Regolamento nella sua formulazione attuale, tra cui è importante citare le seguenti:

- Decisioni chiave in carico alla Commissione e non più agli Stati Membri: infatti, potendo la Commissione dichiarare un'emergenza regionale diminuisce la possibilità per il singolo Stato Membro di attuare le misure di contrasto che ritiene più opportune a fermare l'avanzare della situazione di crisi.
- La cooperazione diventa obbligatoria; sarebbe obbligatorio il taglio della domanda del settore termoelettrico a gas, dei consumatori industriali e di una parte dei consumatori civili (non domestici) connessi alle reti di distribuzione se uno Stato Membro direttamente interconnesso sarà in situazione di emergenza. Inoltre occorrerebbe prevedere forme di "esproprio" del gas alle compagnie che, in un mercato liberalizzato sono proprietarie del gas naturale e potrebbero decidere di non venderlo allo Stato in situazione di emergenza.
- Incoerenza dei gruppi regionali proposti rispetto alla reale situazione infrastrutturale (non si seguono le vie di approvvigionamento per delineare le regioni in cui è obbligatoria la cooperazione) e mancata considerazione della Svizzera attraverso cui passano importanti rotte di approvvigionamento come il Transitgas.

- Mancato riferimento all'impatto di tale Regolamento sui mercati e sistemi elettrici che in un Paese come l'Italia, caratterizzato da un parco termoelettrico prevalentemente alimentato a gas naturale, non è un tema da trascurare.
- Sensibile aggravio amministrativo relativo al lavoro aggiuntivo di comunicazione e scambio di informazioni tra Stati Membri e Commissione Europea rispetto al precedente Regolamento 994/2010.
- Richiesta da parte della Commissione di dati sensibili sui contratti di approvvigionamento di gas naturale delle imprese importatrici.

Il negoziato in gruppo esperti energia del Consiglio ha evidenziato, sin da subito grosse perplessità da parte degli Stati membri, con l'unica eccezione della Polonia che invece ha dimostrato di concordare con la proposta della Commissione. Le perplessità hanno riguardato essenzialmente i temi della cooperazione regionale, solidarietà, scambio informazioni (trasparenza) e standard di approvvigionamento. In particolare su tali temi la delegazione italiana ha presentato un non paper congiunto con le delegazioni di Francia, Germania, Austria e Belgio che, insieme all'Italia, costituirebbero una minoranza di blocco in grado di non far passare la proposta. La presidenza olandese ritiene di chiudere il suo semestre con un progress report che faccia stato della situazione del negoziato eventualmente facendolo seguire anche da un dibattito politico al Consiglio dei Ministri dell'energia in programma per il 6 luglio 2016, e rimandare quindi il dossier alla successiva Presidenza slovacca.

## **C. Valutazione di Impatto**

### **C.1 Impatto finanziario**

Dal momento che la proposta di Regolamento abroga e sostituisce un Regolamento esistente, secondo le stime della Commissione non dovrebbero esserci oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio UE, nonché pochi oneri di non particolare rilievo a carico del bilancio nazionale.

#### *Copertura finanziaria a carico del bilancio UE*

Secondo le valutazioni effettuate dalla Commissione, la proposta di Regolamento non comporta oneri sul bilancio dell'UE.

#### *Copertura finanziaria a carico del bilancio nazionale*

L'impatto in termini di costi sul bilancio nazionale risulta molto limitato. Sebbene un certo numero di disposizioni richiedono una maggiore cooperazione a livello regionale sono state altresì previste misure di accompagnamento per compensare e mitigare il possibile aumento dei costi e vincoli amministrativi (es. schemi e format, periodi di revisione più lunghi per l'aggiornamento dei Piani).

## **C.2 Effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e autonomie locali e sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Dall'esame preliminare degli effetti della proposta di Regolamento sull'ordinamento nazionale e sulle competenze regionali e sulle autonomie locali non si rilevano elementi degni di nota. Ci si riserva, in ogni caso, la possibilità di fornire elementi nel caso emergessero nel corso del negoziato. Per quanto attiene agli effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione, si rimanda al precedente punto C1.

## **C.3 Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

Per quanto riguarda l'impatto del Regolamento sui cittadini si riscontra un possibile miglioramento della loro sicurezza dell'approvvigionamento in quanto le abitazioni private e i servizi pubblici risultano facenti parte di una categoria protetta i cui consumi dovranno essere garantiti, anche con l'aiuto di misure di solidarietà volte a far pervenire maggiori quantità di gas, in situazioni di emergenza, da parte dei paesi vicini. Per quanto riguarda le imprese, ci potrebbero essere criticità legate alla reciprocità di tale meccanismo che se da una parte aiuta i consumatori civili del paese in emergenza, dall'altra richiede ai paesi che non sono in emergenza nello stesso periodo, possibilmente a paesi più strutturati (come il nostro) di ridurre i consumi dei clienti non protetti (leggasi industriali e termoelettrici) al fine di aiutare i clienti protetti dello Stato in cui c'è necessità di gas. Quindi è possibile che, per come è attualmente articolato il Regolamento, i nostri industriali e termoelettrici siano più spesso chiamati ad interrompere i loro consumi (evidentemente a seguito di opportune compensazioni) a vantaggio di consumatori di altri Stati Membri che dovessero essere in emergenza.

Inoltre, come evidenziato più sopra, sarebbe necessario imporre alle imprese proprietarie del gas naturale di venderlo, a prezzi "calmierati", laddove se ne dovesse verificare l'indisponibilità.